



# **CITTA' DI STRESA**

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

---

**N. 242 R.G. del 16/03/2020**

**DETERMINA N. 30 in data 16/03/2020**

Oggetto:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Il giorno 16 marzo 2020

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;

Visto la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 12 marzo 2020, n. 2 recante

«indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Dato atto che il richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020 al comma 6 dell'art. 1 dispone che le amministrazioni individuino sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività indifferibili da rendere in presenza;

Dato atto che il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone: "[...] 3. *Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]*"

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni del fenomeno epidemico rendono necessarie misure volte a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuto necessario adottare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

## DETERMINA

che, **fino alla data del 25 marzo 2020** prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- a) le seguenti siano definite quali "***strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza***":

*Attività della protezione civile;*

*Attività della polizia locale;*

*Attività di comunicazione;*

*Attività di supporto agli organi di direzione politica;*

le seguenti siano definite quali "***attività indifferibili da rendere in presenza***":

*Attività della protezione civile;*

*Attività della polizia locale;*

*Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;*

*Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;*

*Attività della segreteria comunale, collegate all'emergenza sanitaria in corso;*

*Attività urgenti del protocollo comunale;*  
*Attività urgenti di anagrafe;*  
*Attività urgenti dei servizi finanziari;*  
*Attività urgenti del servizio tributi;*  
*Attività urgenti del servizio personale;*  
*Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;*

- a) le attività di cui ai punti a) e b) sono assicurate dai Responsabili dei Servizi con il minor numero di risorse umane possibile;
- b) le risorse umane individuate per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a) e b) adatteranno ogni attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- c) in particolare, le risorse umane assegnate alle predette attività devono assumere protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, devono utilizzare gli strumenti di protezione individuale;
- d) i Responsabili di Servizi assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n 81;
- e) i Responsabili di Servizi promuovono la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e, all'uopo, effettuano la pianificazione delle ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti e in particolare ai sensi dell'art. 28 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018;
- f) in via residuale tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che possono svolgere prestazioni lavorative in forma agile o che debbono fruire di periodi di ferie, sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro nel minor tempo possibile dalla chiamata in servizio.
- g) il comando in disponibilità emergenziale previsto dalla lettera precedente, come disposto dall'art. 19 del D.L. 9/2020, è “**servizio prestato a tutti gli effetti di legge**” e pertanto rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;
- h) i Responsabili di Servizi continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute;

- i) il presente provvedimento è trasmesso a tutti i Responsabili dei Servizi per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato;
- j) il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**(BOGGI GIOVANNI)**

---